

DECISIONI CECA

DECISIONE N. 1775/92/CECA DELLA COMMISSIONE

del 30 giugno 1992

recante istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di alcuni semiprodotto di acciaio legato, originari della Turchia e del Brasile, che stabilisce la riscossione definitiva del dazio antidumping provvisorio istituito su tali importazioni, ed accettazione di un impegno offerto nell'ambito della procedura antidumping relativa a tali prodotti

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la decisione n. 2424/88/CECA della Commissione, del 29 luglio 1988, relativa alla difesa contro le importazioni da parte di paesi non membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio oggetto di dumping o di sovvenzioni⁽¹⁾, in particolare gli articoli 10 e 12,

sentito il comitato consultivo ai sensi della decisione suddetta,

considerando quanto segue:

A. MISURE PROVVISORIE

- (1) Con la decisione n. 891/92/CECA⁽²⁾ la Commissione ha istituito un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni semiprodotto di acciaio legato, originari della Turchia e del Brasile.

B. PROCEDURA SUCCESSIVA

- (2) Dopo l'istituzione del dazio antidumping provvisorio alcuni esportatori hanno chiesto ed ottenuto di essere sentiti dalla Commissione oppure hanno comunicato per iscritto le loro osservazioni sul dazio.
- (3) Le parti che ne hanno fatto richiesta sono state informate dei principali fatti e considerazioni in base ai quali si intendeva raccomandare l'istituzione di dazi definitivi e la riscossione definitiva degli importi vincolati a titolo di dazio provvisorio. È stato inoltre fissato un termine entro il quale le parti potevano comunicare le loro osservazioni dopo essere state informate.
- (4) Le osservazioni comunicate dalle parti oralmente e per iscritto sono state prese in considerazione e le

conclusioni della Commissione sono state debitamente modificate per tenerne conto.

C. PRODOTTO IN ESAME

- (5) Dopo l'istituzione dei dazi provvisori è emerso che, secondo la descrizione del prodotto di cui al punto 11 e all'articolo 1, paragrafo 1 della decisione n. 891/92/CECA, i dazi si applicano ad alcuni semiprodotto di acciaio rapido legato classificati nel codice NC 7224 90 15, che non sono oggetto dell'inchiesta. Si è quindi ritenuto opportuno modificare nel modo seguente la descrizione del prodotto, per escludere dall'applicazione del dazio alcuni prodotti di acciaio legato rapido: semiprodotto di acciaio legato, di sezione trasversale quadrata o rettangolare, laminati a caldo oppure ottenuti per colata continua, esclusi i semiprodotto di acciaio rapido, di cui ai codici NC 7224 90 09 ed ex 7224 90 15.

D. DUMPING

Turchia

- (6) Dato che dopo l'istituzione del dazio provvisorio non sono stati ricevuti nuovi elementi di prova, la Commissione considera definitive le risultanze in materia di dumping esposte nella decisione n. 891/92/CECA.

Sono quindi confermate le conclusioni provvisorie sulle pratiche di dumping per quanto riguarda le importazioni dalla Turchia.

Brasile

- (7) In base ai calcoli effettuati con il metodo indicato nei punti 15-18 e 20-25 della decisione n. 891/92/CECA, la Commissione ha determinato a titolo provvisorio un margine di dumping diverso per ciascuno dei quattro produttori brasiliani che hanno collaborato all'inchiesta.
- (8) Dato che, dopo l'istituzione del dazio provvisorio, non sono stati ricevuti nuovi elementi di prova in merito al dumping riguardo alle esportazioni effet-

⁽¹⁾ GU n. L 209 del 2. 8. 1988, pag. 18, rettificata nella GU n. L 273 del 5. 10. 1988, pag. 19.

⁽²⁾ GU n. L 95 del 9. 4. 1992, pag. 26.